

**COMUNE DI PONZA**  
PROVINCIA DI LATINA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

|                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N. 36</b><br><b>Del 07.07.2025</b> | <b>Oggetto:</b> Approvazione Regolamento Generale delle Entrate Comunali Tributarie ed extra tributarie |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemila venticinque il giorno sette del mese di luglio alle ore 20.50, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

| COMPONENTI DEL CONSIGLIO |                        | PRESENTI |    |
|--------------------------|------------------------|----------|----|
|                          |                        | Si       | No |
| Sindaco                  | Ambrosino Francesco    | X        |    |
| Consiglieri              | Mazzella Giuseppe      | X        |    |
|                          | Sandolo Maria Claudia  | X        |    |
|                          | Tagliatela Salvatore   | X        |    |
|                          | Avellino Silverio      | X        |    |
|                          | Scarogni Umberto       | X        |    |
|                          | Aversano Giuseppina    | X        |    |
|                          | De Luca Mariano        | X        |    |
|                          | De Martino Silverio    | X        |    |
|                          | Porzio Pompeo          | X        |    |
|                          | Pilato Anna            | X        |    |
|                          | Aversano Michele       | X        |    |
|                          | Vitiello Lucia Anna    | X        |    |
|                          | <b>Totale Presenti</b> | 13       | 0  |

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giacomo Del Pozzone, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

COMUNE DI PONZA  
Protocollo Interno N. 12112/2025 del 08-07-2025  
Doc. Principale - Class. 14.1 - Copia Documento

- Illustra il 2 punto all'ODG il Vice Sindaco Sandolo esponendo le principali novità introdotte che favoriranno la collaborazione tra cittadino e amministrazione nell'accertamento dei tributi al fine di abbattere il contenzioso tributario.
- Non si registrano ulteriori interventi e successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma dispone: "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 14/2013;
- la Legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, introduce nuovi principi per l'attuazione della riforma fiscale anche per i tributi comunali;
- il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 21 della legge delega al Governo per la riforma fiscale, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione;
- la gestione delle entrate è caratterizzata da forti esigenze di semplificazione ed efficacia della riscossione anche al fine di adeguamento alle nuove norme sulla contabilità pubblica armonizzata che contempla l'utilizzo di strumenti di riscossione più efficaci;

**Visti** gli interventi normativi contenuti nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, nelle disposizioni di cui ai commi dal 796 al 815 dell'articolo 1, disciplinano la nuova riscossione potenziata degli enti locali, che interviene sulla disciplina della rateizzazione, quale modalità di facilitazione degli adempimenti dei debitori in presenza di stato temporaneo di difficoltà;

**Considerato** che la necessità di aumentare la capacità di riscossione delle entrate proprie è strettamente connessa alla possibilità di consentire ai contribuenti in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica di onorare i propri obblighi tributari, e che si rende pertanto necessario apportare modifiche al vigente Regolamento per la disciplina generale delle Entrate, per andare incontro alle esigenze dei contribuenti in condizioni di difficoltà finanziarie, e con l'obiettivo di raggiungere la massima riscossione delle entrate tributarie dell'Ente;

**Considerato** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D. L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**ACQUISITO** al protocollo dell'ente n.11968/2025 il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

**VISTO** il D.lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale dell'Ente;

**VISTE** le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;

**ACQUISITI** sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo N. 267/2000,

Con votazione resi nei modi di legge: Presenti 13 –Votanti 13 – Favorevoli 12 – Contrari 1 (Mazzella) – Astenuti 0,

### **DELIBERA**

*La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende qui integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;*

1. **DI ABROGARE** il precedente “Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali” approvato con D.C.C. n. 33 del 28/10/2022;
2. **DI APPROVARE** l’allegato “**Regolamento Generale delle Entrate Comunali Tributarie ed extra-tributarie**” (All.1), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, N. 446, il che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di adozione, nel rispetto delle regole di pubblicazione ed efficacia previste dal comma 15, dell’art. 13, del D.L. 201/2011;
4. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Indi

Con votazione resi nei modi di legge: Presenti 13 –Votanti 13 – Favorevoli 12 – Contrari 1 (Mazzella) – Astenuti 0,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE



**COMUNE DI PONZA**

*(Provincia di latina)*

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.      del

## SOMMARIO

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità del regolamento.

Art. 2. Definizione delle entrate.

Art. 3. Forme di gestione

### TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE

#### CAPO I STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 4. Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 5. Chiarezza e certezza delle norme regolamentari.

Art. 6. Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.

Art. 7. Conoscenza degli atti e semplificazione.

Art. 8. Assistenza al contribuente.

Art. 9. Contraddittorio preventivo.

Art. 10. Chiarezza e motivazione degli atti.

Art. 11. Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Art. 12. Annullabilità degli atti tributari.

Art. 13. Nullità degli atti tributari.

Art. 14. Tutela dell'integrità patrimoniale

#### CAPO II AUTOTUTELA ED ALTRI PRINCIPI

Art. 15. Autotutela obbligatoria

Art. 16. Autotutela facoltativa.

Art. 17. Divieto di bis in idem nel procedimento tributario.

Art. 18. Divieto di divulgazione dei dati

Art. 19. Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.

Art. 20. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

#### CAPO III. DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 21. Oggetto.

Art. 22. Legittimazione e presupposti

Art. 23. Contenuto delle istanze

Art. 24. Inammissibilità delle istanze.

Art. 25. Procedura ed effetti.

#### CAPO IV. ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 26. Oggetto dell'adesione.

Art. 27. Ambito dell'adesione.

Art. 28. Attivazione del procedimento.

Art. 29. Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.

Art. 30. Procedimento ad iniziativa del contribuente.

Art. 31. Svolgimento del contraddittorio.

Art. 32. Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 33. Esito negativo del procedimento.

Art. 34. Perfezionamento ed effetti della definizione.

Art. 35. Modalità di pagamento.

#### CAPO V. RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONE

Art. 36. Regole generali per la riscossione coattiva.

Art. 37. Azioni cautelari ed esecutive.

Art. 38. Inesigibilità ed esito indagine.

Art. 39. Rateizzazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo.

Art. 40. Definizione e versamenti.

Art. 41. Disciplina della rateizzazione per importi affidati all'agente nazionale di riscossione.

Art. 42. Rimborsi.

Art. 43. Accollo del versamento.

Art. 44. Compensazione.

Art. 45. Interessi in caso di accertamento e rimborso.

Art. 46. Sospensione del versamento.

Art. 47. Compensi incentivanti.

#### TITOLO III. ENTRATE PATRIMONIALI

Art. 48. Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali.

Art. 49. Rapporti con i cittadini.

Art. 50. Accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali.

Art. 51. Rateizzazione dei debiti di natura patrimoniale in caso di accertamento esecutivo.

Art. 52. Definizione e versamenti.

Art. 53. Rimborsi delle entrate patrimoniali.

Art. 54. Azioni cautelari ed esecutive.

Art. 55. Inesigibilità della riscossione.

Art. 56. Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato.

Art. 57. Esercizio dell'autotutela.

#### TITOLO IV. REGOLARITA' TRIBUTARIA

Art. 58. Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente.

#### TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59. Norme di rinvio.

Art. 60. Entrata in vigore.

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.**

### **Art. 1. Ambito di applicazione e finalità del regolamento.**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o extra tributarie (cosiddette patrimoniali), al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento, in merito alle entrate tributarie, sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27.7.2000, n. 212, come riformato dal d.lgs. 219/2023 e dei decreti attuativi della legge delega n. 111/2023.
2. Per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo e delle entrate patrimoniali, o al concessionario, nel caso di affidamento ai soggetti indicati nella lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. I regolamenti di disciplina dei singoli tributi devono essere coordinati con il presente regolamento e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su quelle contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 2. Definizione delle entrate.**

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate comunali quelle di seguito elencate:
  - le entrate tributarie (IMU, TARI, Imposta di soggiorno, tributi abrogati per le annualità non decadute o prescritte);
  - le entrate derivanti dal Canone Unico Patrimoniale, occupazione di suolo pubblico, diffusione dei messaggi pubblicitari;
  - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;



- le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- le entrate derivanti da canoni d'uso;
- le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- le entrate derivanti da sanzioni amministrative e violazione al Codice della Strada;
- le entrate derivanti da oneri concessori;
- le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
- le entrate ordinarie proprie di natura diversa dalle precedenti.

Le disposizioni di cui alla presente disciplina si applicano anche ai tributi e alle entrate che potranno essere istituite successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

### **Art. 3. Forme di gestione**

1. Il Consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, determina le forme di gestione delle entrate, per le attività, anche disgiunte, di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra:

- a) forma diretta dal Comune, comprensiva delle forme associative previste dal TUEL;
- b) mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997; per la riscossione coattiva si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- c) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate - riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225.

A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità.

2. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.



## TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE

### CAPO I STATUTO DEL CONTRIBUENTE

#### **Art. 4. Statuto dei diritti del contribuente.**

1. Il Comune, limitatamente alle proprie competenze, regola le materie disciplinate dalla Legge n. 212/2000 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi contenuti nella medesima legge.

2. Il Comune, mediante il presente regolamento, adegua la propria azione amministrativa tributaria ai principi della Legge n. 212/2000 concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela.

3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 5. Chiarezza e certezza delle norme regolamentari.**

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo III del presente regolamento.

#### **Art. 6. Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.**

1. Il Comune assicura un servizio di pubblicità e informazione ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:

- servizio on line;

- servizi di front office compatibilmente in subordine all'implementazione di servizi telematici;
- vademecum informativi sui tributi in vigore resi disponibili all'utenza in varie forme;
- comunicati stampa sui quotidiani locali e sul web.

2. Presso gli sportelli dell'ufficio comunale competente alla gestione dei tributi e sul sito istituzionale dell'Ente sono consultabili copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi.

3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

#### **Art. 7. Conoscenza degli atti e semplificazione.**

1. Il Comune assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione e relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, in tempi utili per poter permettere allo stesso di ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

3. Al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. I documenti e le informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

4. Il Comune può, altresì, attuare modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione "IO". La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

#### **Art. 8. Assistenza al contribuente.**

1. Il Comune potrà fornire assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, su richiesta dell'interessato. Il servizio è rivolto al contribuente persona fisica, con esclusione dei casi complessi che non possono essere trattati nei tempi medi di erogazione del servizio.
2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Il Funzionario responsabile del tributo ovvero il concessionario in caso di esternalizzazione delle funzioni, definisce le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.
3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

#### **Art. 9. Contraddittorio preventivo.**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti nei successivi commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, a titolo di esempio: le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente.
3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'ente riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso dell'ente. Il contraddittorio si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva. In particolare, sono esclusi i seguenti atti:
  - a. gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
  - b. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;

c. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;

d. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;

e. gli avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati e/o informazioni nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Punto Fisco;

f. atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;

g. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori, di carattere automatizzato e di pronta liquidazione;

h. il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;

i. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

j. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;

k. il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;

l. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 18, decreto legislativo del 5 novembre 2024, n. 173;

m. ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.

4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, i seguenti ulteriori atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria:

a. gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso;

b. gli atti basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati, utilizzando i dati in possesso del Comune;

- c. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune;
- d. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
7. La comunicazione di cui al comma precedente deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
8. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
9. Nel caso in cui il comune abbia recepito l'istituto dell'accertamento con adesione, laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dal D. Lgs. n. 13/2024 e del vigente regolamento comunale in materia.
10. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
11. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine ammesso per la presentazione delle osservazioni. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere.
12. Qualora la scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero, se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è

posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

13. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.

14. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 6 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 14, decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

#### **Art. 10. Chiarezza e motivazione degli atti.**

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.

2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.

3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:

- a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- b. del responsabile del procedimento;
- c. dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
- d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
- f. dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
- g. dell'indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

4. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.

## **Art. 11. Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

## **Art. 12. Annullabilità degli atti tributari.**

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 27 luglio 2020, n. 12, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

## **Art. 13. Nullità degli atti tributari.**



1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D.lgs. 219/2023.

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

#### **Art. 14. Tutela dell'integrità patrimoniale**

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'amministrazione comunale stessa per tributi comunali. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

3. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando con riferimento all'imposta municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dall'amministrazione comunale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del tributo dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

4. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'amministrazione comunale. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

5. L'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

6. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

## CAPO II AUTOTUTELA ED ALTRI PRINCIPI

### Art. 15. Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a. errore di persona;
- b. errore di calcolo;
- c. errore sull'individuazione del tributo;
- d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e. errore sul presupposto d'imposta;
- f. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- g. mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.

3. In caso di autotutela parziale, le sanzioni per omessa/infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente e rinuncia al ricorso, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

### Art. 16. Autotutela facoltativa.

1. Fuori dei casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia

all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.

2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.

4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.

6. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

7. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente

8. In caso di autotutela parziale, le sanzioni per omessa/infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente e rinuncia al ricorso, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

9. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.

10. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

#### **Art. 17. Divieto di bis in idem nel procedimento tributario.**

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale

minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.

2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di violazioni della stessa indole nel medesimo periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

#### **Art. 18. Divieto di divulgazione dei dati**

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.

2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

#### **Art. 19. Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.**

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.

4. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza e proporzionalità.

#### **Art. 20. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

### CAPO III. DIRITTO D'INTERPELLO

#### Art. 21. Oggetto.

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 e 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
2. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

#### Art. 22. Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.
3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata.

#### **Art. 23. Contenuto delle istanze**

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a. i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  - b. l'oggetto sommario dell'istanza;
  - c. la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  - d. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
  - e. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - f. l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  - g. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b., d., e., f. e g. del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

#### **Art. 24. Inammissibilità delle istanze.**

1. Le istanze di cui al presente capo sono inammissibili se:

- a. sono prive dei requisiti di cui all'articolo 21;
- b. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- c. hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;



- d. vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- e. il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

#### **Art. 25. Procedura ed effetti.**

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il citato termine di scadenza si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Qualora la risposta su istanze ammissibili, non pervenga entro il termine di scadenza di cui sopra, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

4. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi.

5. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 4.

6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

3. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

## **CAPO IV. ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 26. Oggetto dell'adesione.**

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art. 52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del D. Lgs. N. 218 del 19 giugno 1997 come modificato dal D. Lgs. 13/2024. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

### **Art. 27. Ambito dell'adesione.**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.
6. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

### **Art. 28. Attivazione del procedimento.**

1. Il procedimento può essere attivato:
  - a. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;

- b. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera a);
- c. su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
- d. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

#### **Art. 29. Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.**

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a. il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
  - b. gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
  - c. il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - d. il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

#### **Art. 30. Procedimento ad iniziativa del contribuente.**

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine

di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.

4. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

5. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.

6. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### **Art. 31. Svolgimento del contraddittorio.**

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

#### **Art. 32. Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati:

- a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
- b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
- c. le modalità di versamento delle somme dovute.

#### **Art. 33. Esito negativo del procedimento.**

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

#### **Art. 34. Perfezionamento ed effetti della definizione.**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme dovute ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione né ad autotutela, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
  - a. qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
  - b. nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

#### **Art. 35. Modalità di pagamento.**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto, in coerenza con le disposizioni sulla riscossione coattiva prevista dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni ai sensi del citato comma 792.

## CAPO V. RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONE

### Art. 36. Regole generali per la riscossione coattiva.

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le spese di notifica e le tipologie di spesa approvate con il Decreto ministeriale 14 aprile 2023, recante *Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore*, nonché i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18



dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

4. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale.

5. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 20,00.

6. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

7. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 20,00.

#### **Art. 37. Azioni cautelari ed esecutive.**

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

#### **Art. 38. Inesigibilità ed esito indagine.**

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti principali cause (non esaustive):

- a) Mancato perfezionamento della notifica tenuto conto delle risultanze anagrafiche;
- b) Procedure concorsuali che rendano infruttuoso il recupero;
- c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

### **Art. 39. Rateizzazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo.**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario, in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la rateizzazione dell'importo dovuto, alle seguenti condizioni:

a. lo stato temporaneo di difficoltà del debitore, impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.

b. l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.

c. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni dello stesso contribuente.

d. Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da euro 100,01 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- da euro 20.000,01 e fino a 50.000,00: fino a sessanta rate mensili.
- oltre euro 50.000,01: fino a settantadue rate mensili.

e. Il funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario, stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera d., e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

f. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera d.

g. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

h. Il debitore deve consegnare all'Ufficio competente le quietanze di pagamento di ciascuna rata, in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo residuo sarà riscosso coattivamente. Nel caso sia stata prestata la garanzia fidejussoria, questa dovrà essere immediatamente escussa fino alla concorrenza del debito residuo comprensivo di interessi ed eventuali oneri accessori.

i. Il funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario, può richiedere presentazione di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore, la garanzia è obbligatoria per importi che superano 20.000,00 euro, per una cifra corrispondente

all'importo totale comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta del Comune creditore ed avente validità fino ad un anno successivo alla scadenza dell'ultima rata. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

j. La rateizzazione non può essere accordata quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile, maggiorata di un punto percentuale.

#### **Art. 40. Definizione e versamenti.**

1. La domanda di rateizzazione, dev'essere presentata agli uffici competenti per materia ovvero presso il Concessionario del servizio;

2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 1 del precedente art. 38, si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione; nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione, fermo restando il cumulo degli importi;

3. La rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata scadente l'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento della rateizzazione. Le successive rate mensili, nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso (bimestrale, trimestrale, quadrimestrale). In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

4. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

5. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene inviata in raccomandata o pec o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

6. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

7. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:

- spese di notifica;
- costi di riscossione;
- interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione;
- sanzioni amministrative;
- somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale;

8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

9. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.

#### **Art. 41. Disciplina della rateizzazione per importi affidati all'agente nazionale di riscossione.**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di rateizzazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate - riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

#### **Art. 42. Rimborsi.**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a 10,00 euro.

#### **Art. 43. Accollo del versamento.**

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- generalità e codice fiscale dell'accollante;
- il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

#### **Art. 44. Compensazione.**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

5. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 10.000,00 calcolati per singole annualità d'imposta.

#### **Art. 45. Interessi in caso di accertamento e rimborso.**

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito richieste mediante avviso di accertamento, è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 46. Sospensione del versamento.**

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

#### **Art. 47. Compensi incentivanti.**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018 "il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali

preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.

2. La presente disposizione si intende adeguatamente armonizzata a eventuali novità normative introdotte di volta in volta dal legislatore.

### **TITOLO III. ENTRATE PATRIMONIALI**

#### **Art. 48. Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali.**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate patrimoniali, i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

#### **Art. 49. Rapporti con i cittadini.**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

#### **Art. 50. Accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali.**

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).
3. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante



plico raccomandato con avviso di ricevimento o nelle altre forme telematiche di notifica digitale.

4. Ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo alle entrate patrimoniali dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati comprensivi di interesse pari al saggio legale. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

5. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

6. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le spese di notifica e le tipologie di spesa approvate con il Decreto ministeriale 14 aprile 2023, recante *Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore*, nonché i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del

Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

7. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora sono conteggiati al tasso di interesse legale, maggiorato di un punto percentuale. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792, dell'art. 1 della Legge 160/2019.

8. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 10,00.

9. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 10,00.

#### **Art. 51. Rateizzazione dei debiti di natura patrimoniale in caso di accertamento esecutivo.**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile dell'entrata o del soggetto affidatario, in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la rateizzazione dell'importo dovuto, alle seguenti condizioni:

a. lo stato temporaneo di difficoltà del debitore, impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.

b. l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.

c. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni dello stesso contribuente.

d. Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da euro 100,01 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- da euro 20.000,01 e fino a 50.000,00: fino a sessanta rate mensili.
- oltre euro 50.000,01: fino a settantadue rate mensili.

e. Il funzionario responsabile dell'entrata o del soggetto affidatario, stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce

di debito alla lettera d., e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà.

f. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera d.

g. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

h. Il debitore deve consegnare all'Ufficio competente le quietanze di pagamento di ciascuna rata, in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo residuo sarà riscosso coattivamente. Nel caso sia stata prestata la garanzia fidejussoria, questa dovrà essere immediatamente escussa fino alla concorrenza del debito residuo comprensivo di interessi ed eventuali oneri accessori.

i. Per importi rilevanti, il funzionario responsabile dell'entrata o del soggetto affidatario, può richiedere presentazione di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore, la garanzia è obbligatoria per importi che superano 20.000,00 euro, per una cifra corrispondente all'importo totale comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta del Comune creditore ed avente validità fino ad un anno successivo alla scadenza dell'ultima rata. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

j. La rateizzazione non può essere accordata quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile, maggiorata di un punto percentuale.

## **Art. 52. Definizione e versamenti.**

1. La domanda di rateizzazione, dev'essere presentata agli uffici competenti per materia ovvero presso il Concessionario del servizio;

2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 1 del precedente art. 50, si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione; nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascun entrata, distinte domande di rateizzazione, fermo restando il cumulo degli importi;

3. La rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata scadente l'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento della rateizzazione. Le successive rate mensili, nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione. Sono ammesse

articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso (bimestrale, trimestrale, quadrimestrale). In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

4. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

5. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene inviata in raccomandata o pec o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

6. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

7. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:

- spese di notifica;
- costi di riscossione;
- interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione;
- sanzioni amministrative;
- somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale;

8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

9. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.

#### **Art. 53. Rimborsi delle entrate patrimoniali.**

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).

2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
7. Non si procede al rimborso nel caso in cui le somme dovute risultino inferiori a euro 10,00 per singolo anno di competenza.

#### **Art. 54. Azioni cautelari ed esecutive.**

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

#### **Art. 55. Inesigibilità della riscossione.**

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause principali:
  - a. Mancato perfezionamento della notifica tenuto conto delle risultanze anagrafiche;
  - b. Procedure concorsuali che rendano infruttuoso il recupero;
  - c. Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
  - d. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
  - e. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
  - f. Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

#### **Art. 56. Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato.**

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria dell'organo giudicante.

#### **Art. 57. Esercizio dell'autotutela.**

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. Il Funzionario responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - errore di persona;
  - errore logico o di calcolo;
  - errore sul presupposto;
  - mancata considerazione di pagamenti;
  - mancanza di documentazione successivamente sanata;
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza o prescrizione stabiliti dalla legge.

## TITOLO IV. REGOLARITA' TRIBUTARIA

**Art. 58. Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente.**

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine sarà emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

2. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione e/o concessione viene revocata.

3. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal seguente regolamento.

4. Al fine di verificare la potenziale situazione di irregolarità tributaria del soggetto, gli Uffici dell'Ente preposti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, dovranno preventivamente presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi contenente l'indicazione del soggetto (persona fisica o persona giuridica) corredata dal Codice fiscale e/o partita IVA del quale si richiede la verifica di regolarità tributaria. L'Ufficio, eseguite le verifiche, provvederà a trasmettere attestazione in ordine alla regolarità/irregolarità tributaria.

## **TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 59. Norme di rinvio.**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme legislative in vigore.
2. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente atto, senza necessità di specifiche ed espresse modifiche.

### **Art. 60. Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di adozione, nel rispetto delle regole di pubblicazione ed efficacia previste dal comma 15, dell'art. 13, del D.L. 201/2011, fermo restando le disposizioni del precedente regolamento ultravigenti ai sensi della vigente normativa.



# COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-  
FINANZIARIA

Verbale n. 24 del 04/07/2025

**OGGETTO:** *Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento Generale delle Entrate Comunali Tributarie ed Extra Tributarie.*

L'anno 2025, il giorno quattro del mese di luglio, il sottoscritto dott. Daniele Pistola, in qualità di revisore monocratico del Comune di Ponza nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 13.01.2025, esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento generale delle Entrate Comunali Tributarie ed Extra Tributarie;

\*\*\*\*\*

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la Legge 9 agosto 2023, n. 111 - Delega al Governo per la riforma fiscale, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione

COMUNE DI PONZA  
Protocollo Arrivo N. 11968/2025 del 07-07-2025  
Doc. Principale - Class. 4.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI PONZA  
Protocollo Interno N. 12112/2025 del 08-07-2025  
Doc. Principale - Class. 14.1 - Copia Documento

dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio;

Visto il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge";

Considerato che sulla base della suddetta normativa, la proposta di deliberazione prevede di abrogare il precedente "Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali" approvato con delibera C.C. n. 33 del 28/10/2022 e di approvare un nuovo "Regolamento Generale delle Entrate Comunali Tributarie ed Extra Tributarie" che include i principi contenuti nello Statuto del contribuente, a tutela e garanzia del contribuente e della corretta attività amministrativa;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, per la proposta di deliberazione oggetto del presenta parere;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

## ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del Regolamento generale delle Entrate Comunali Tributarie ed Extra Tributarie.

L'organo di revisione economico-finanziaria



Firmato  
digitalmente da  
**DANIELE PISTOLA**  
C: IT

COMUNE DI PONZA  
Protocollo Arrivo N. 11968/2025 del 07-07-2025  
Doc. Principale - Class. 4.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI PONZA  
Protocollo Interno N. 12112/2025 del 08-07-2025  
Doc. Principale - Class. 14.1 - Copia Documento

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**f.to Francesco Ambrosino**

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**f.to Francesco Ambrosino**

Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto da:

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Il Presidente</b>            | <b>Il Segretario Comunale</b>         |
| <b>f.to Francesco Ambrosino</b> | <b>f.to Dott. Giacomo Del Pozzone</b> |

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Giacomo Del Pozzone, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è:

- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000
- ☐ Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

**Il Segretario Comunale**  
**f.to Dott. Giacomo Del Pozzone**

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 08/07/2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).
- la presente copia è conforme all'originale.

**L'addetto alla pubblicazione**  
**Dott. Tricoli Alfredo**

